

## Edizione di lunedì 29 Marzo 2021

### EDITORIALI

#### [Euroconference In Diretta: i temi del 36esimo appuntamento](#)

di Sergio Pellegrino

### ACCERTAMENTO

#### [Rapporti infragruppo domestici: la valutazione dei profili elusivi](#)

di Marco Bargagli

### ADEMPIMENTI

#### [Le nuove regole del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2021 – I° parte](#)

di Luca Caramaschi

### AGEVOLAZIONI

#### [Sabatini e credito di imposta al bivio delle date](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

### DICHIARAZIONI

#### [Le novità introdotte nel frontespizio del modello Redditi PF](#)

di Laura Mazzola

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: i temi del 36esimo appuntamento***

di Sergio Pellegrino



Appuntamento oggi alle **ore 9** con la **36esima puntata** di ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** partiremo con il riassunto di ciò che è avvenuto nella settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Lo spazio principale sarà riservato naturalmente al [D.L. n. 41 del 22 marzo 2021](#), il c.d. **decreto Sostegni, entrato in vigore il 23 marzo** e che dovrà essere **convertito in legge entro il 22 maggio 2021**.

Il decreto si compone di **43 articoli**, con una **serie di misure volte a supportare imprese, lavoratori e famiglie** che continuano fronteggiare le conseguenze della **crisi economica legata alla pandemia**: analizzeremo le **principali novità in materia di riscossione** e di concessione di **contributi a fondo perduto**.

Per quanto riguarda la **prassi** dell'Agenzia, questa settimana **22 risposte ad istanze di interpello** e **1 circolare**.

Con la [circolare 3/E del 23 marzo](#), di ben 88 pagine, l'Agenzia analizza l'**imposta sui servizi digitali**, che si applica alle **imprese o gruppi di impresa che sviluppano un volume complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro**, di cui almeno **5,5 milioni per servizi digitali** forniti a favore di **utenti localizzati in Italia**.

**L'imposta relativa al 2020**, con l'applicazione dell'aliquota del **3%** sui ricavi digitali generati da utenti localizzati in Italia, deve essere **versata entro il 16 maggio 2021**, con la **presentazione della relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2021**.

Esamineremo quindi [risposta all'istanza di interpello n. 204](#) del **24 marzo 2021**, che riguarda la determinazione della **plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile** in relazione al quale si è fruito del **superbonus**: la problematica verte sulla possibilità di considerare le spese

per gli interventi effettuati ed agevolati come **spese incrementative per ridurre la plusvalenza tassata**.

A livello di **giurisprudenza della Cassazione**, ci soffermeremo sulla **sentenza n. 8500 del 25 marzo**, con la quale le **Sezioni Unite della Corte** analizzano il tema dell'**accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria dei componenti pluriennali**, raggiungendo conclusioni piuttosto "preoccupanti".

Successivamente la parola passerà quindi a Lucia Recchioni, che, nell'ambito della sessione "**adempimenti e scadenze**" si concentrerà sulle **modalità di compilazione dell'istanza** per **l'accesso al contributo a fondo perduto** previsto dall'[articolo 1 del D.L. 41/2021](#).

Con il [provvedimento prot. n. 77923/2021](#) di martedì scorso, **23 marzo**, l'Agenzia delle entrate ha infatti diffuso i **modelli** per la compilazione dell'istanza con le relative **istruzioni**, prevedendo la possibilità di trasmettere le domande nel periodo compreso tra il **30 marzo e il 28 maggio 2021**.

Nella **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, analizzeremo il caso di un **intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio costituito** in condominio alla luce dell'applicazione del **superbonus** per gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico realizzati.

**Roberto Bianchi** nella **sessione di approfondimento** si occuperà, in merito all'applicazione dell'**imposta sostitutiva sulle plusvalenze**, del **trasferimento dei titoli** – a seguito del **decesso del cointestatario di un dossier in regime di risparmio amministrato** – ai **singoli rapporti intestati agli eredi e all'altro cointestatario**.

La puntata terminerà con la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## ACCERTAMENTO

### **Rapporti infragruppo domestici: la valutazione dei profili elusivi**

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

## LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, al fine di **arginare fenomeni di evasione fiscale internazionale**, i prezzi di trasferimento infragruppo devono essere valutati in base al famoso **“principio di libera concorrenza”** sancito dall’articolo 9 del modello Ocse di convenzione (c.d. ***arm’s-length principle***), in base al quale quando due o più **imprese** pongono in essere tra di loro **transazioni commerciali**, le relative **condizioni economiche e finanziarie** devono essere determinate dal **mercato**.

In buona sostanza, il **valore praticato nelle cessioni di beni o servizi** tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo deve **tendenzialmente corrispondere** a quello **mediamente applicato**, in **condizioni di libera concorrenza**, in un **determinato mercato di riferimento** per **beni o servizi similari**, tra soggetti economici indipendenti, non legati da rapporti di controllo o collegamento.

A livello domestico, l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) contiene le disposizioni in materia di *transfer price* prevedendo che: **“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”**.

Ciò posto occorre domandarci se la **disciplina internazionale prevista in tema di prezzi di trasferimento**, risulta anche applicabile anche ai **rapporti infragruppo** avvenuti tra **imprese residenti in Italia**.

Il legislatore, sulla base di **un’interpretazione autentica**, ha introdotto una specifica disposizione contenuta nel “decreto internazionalizzazione e crescita imprese” ([articolo 5](#),

[comma 2, D.Lgs. 147/2015](#)), negando la possibilità di applicare la normativa in rassegna ai rapporti economici e commerciali intercorsi tra soggetti nazionali.

In particolare, la disposizione contenuta nel richiamato [articolo 110 Tuir](#) deve essere interpretata nel senso che la **disciplina ivi prevista non si applica** per le **operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato**.

Tuttavia, l'ordinamento domestico contiene **ulteriori disposizioni** introdotte con il precipuo scopo di contrastare **manovre di pianificazione fiscale**, attuate anche da aziende italiane, poste in essere con la chiara finalità **di ridurre o ottimizzare** il carico complessivo fiscale a livello di Gruppo.

In tale contesto, **nel corso di un'attività ispettiva**, i verificatori potranno valutare gli eventuali **profili di antieconomicità delle operazioni** effettuate dalle quali, talvolta, possono anche scaturire **percentuali di ricarica "non congrue"** o, in casi estremi, anche **"margini negativi"** che, in linea di principio, possono giustificare l'applicazione di accertamenti fiscali di tipo **"induttivo-presuntivo"**.

Sul punto giova ricordare che ai fini delle **imposte sui redditi**, ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\) D.P.R. 600/1973](#), l'ufficio può procedere alla **rettifica del reddito d'impresa delle persone fisiche** se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei **relativi allegati** risulta dall'**ispezione delle scritture contabili** o da **altre verifiche** ovvero dal **controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili** sulla **scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa**, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio.

La **ricostruzione del reddito imponibile** e la **correlata capacità contributiva** avviene quindi applicando il **c.d. "accertamento analitico-induttivo"** in base al quale l'Amministrazione finanziaria, sulla base di **"presunzioni semplici"**, connotate dai requisiti di **gravità, precisione e concordanza**, può **rilevare l'esistenza di attività imponibili non dichiarate (ricavi non dichiarati)**, ossia **l'inesistenza di passività dichiarate (costi non deducibili)**, **ricostruendo induttivamente il reddito**.

In tema di **accertamento induttivo** la Corte di cassazione, sezione 5<sup>a</sup> civile, con l'[ordinanza n. 8176 del 24.03.2021](#), nel respingere la tesi proposta da parte dell'Agenzia delle entrate, ha espresso **importanti principi di diritto** proprio relazione alla **"disciplina domestica dei prezzi di trasferimento"**.

Gli Ermellini hanno affermato che **l'accertamento analitico-induttivo** può fondarsi anche **sull'entità del reddito dichiarato** ove in **contrastò evidente con il comune buon senso** e con le **regole basilari della ragionevolezza**, specie nel caso in cui la **difformità della percentuale di ricarico** raggiunga livelli di **"abnormalità"** e **"irragionevolezza"**.

Nel caso esaminato dai Supremi Giudici, già richiamato, più nel dettaglio, nel [precedente](#)

contributo, le transazioni infragruppo avevano determinato un **ricarico “negativo”** con conseguente apparente **“comportamento antieconomico”** a fronte del quale il contribuente aveva dichiarato: *“l'unica ragione dell'anomalia dei conti aziendali si rinviene in una strategia infragruppo”*.

In particolare, il giudice di appello aveva rilevato che una **società a responsabilità limitata** aveva **ceduto** – per un breve periodo – **merce** ad altra impresa correlata (una società in accomandita semplice) ad un **prezzo superiore a quello di mercato**, con successiva cessione (da parte della società in accomandita semplice), degli stessi prodotti, ad un **prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto**.

Di conseguenza, dalla transazione commerciale scaturiva un **margine di utile negativo** che avrebbe, a parere dell’Ufficio, **giustificato l'accertamento induttivo**.

In passato la suprema Corte di cassazione (cfr. *ex multis sentenza n. 16948/2019*) ha valorizzato in tema di **trasfer price interno** la valutazione sulla **“antieconomicità” della condotta**, in presenza della quale l’Amministrazione finanziaria può procedere ad **accertamento analitico-induttivo** in base al principio per cui **chiunque svolga un’attività economica** dovrebbe, secondo *l'id quod plerumque accidit*, indirizzare le proprie condotte verso una **riduzione dei costi ed una massimizzazione dei profitti**.

Tuttavia, lo scostamento dal **“valore normale”** assume rilievo quale **parametro “meramente indiziario”**.

In definitiva, **l'operazione che si pone al di fuori dei prezzi di mercato** costituisce una **possibile anomalia** tale da poter giustificare, in **assenza di elementi contrari**, l'accertamento tributario di un **maggiore reddito**, con conseguente **onere in capo al contribuente di dimostrare che essa non sussiste**.

Tuttavia, nel caso di specie, i giudici di piazza Cavour **hanno accolto la tesi del contribuente** confermata dalla pronuncia del giudice di merito che, con apprezzamento di fatto, ha **escluso che una cessione di azienda avesse carattere antieconomico**, in quanto l'operazione contestata si collocava *“all'interno di una strategia economica diretta a raggiungere un risultato nell'interesse di tutte le società del gruppo”*.

## ADEMPIMENTI

### **Le nuove regole del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2021**

#### **- I° parte**

di Luca Caramaschi

Master di specializzazione

## IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la pubblicazione del [D.P.C.M 23.07.2020](#) (G.U. n. 231 del 17.09.2020), previsto dall'[articolo 4 D.Lgs. 111/2017](#), provvedimento che attua la legge delega di **riforma del terzo settore** (L. 106/2016), con riferimento all'istituto del **5 per mille, cambiano dal 2021 le regole** per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati.

Il nuovo [D.P.C.M 23.07.2020](#) va ad **abrogare e sostituire** i due precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia:

- il [D.P.C.M. 23.04.2010](#) che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille;
- il [D.P.C.M. 07.07.2016](#), recante disposizioni in materia di **trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille**, in attuazione della previsione contenuta nel [comma 154 articolo 1 L. 190/2014](#) (la Legge di bilancio per l'anno 2015).

Va tenuto comunque presente che per l'anno 2021 le nuove disposizioni recate dal [D.P.C.M 23.07.2020](#) produrranno i loro effetti in relazione alla **medesima platea di contribuenti che ha interessato gli anni precedenti**.

Ciò in quanto il **comma 2** dell'articolo 1 del citato D.P.C.M. espressamente prevede che "*le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi ETS come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore*".

In pratica, attesa l'operatività del Runts nel corso dell'anno 2021, la disciplina dettata dal recente D.P.C.M. **in relazione ai nuovi Enti del Terzo Settore** troverà verosimilmente applicazione a partire dal prossimo esercizio finanziario 2022.

Vediamo, pertanto, come con le nuove disposizioni si sono modificati i **termini e le modalità di accreditamento** al riparto del contributo del **5 per mille** nonché i termini e le competenze in materia di **pubblicazione degli elenchi** degli enti iscritti e di quelli ammessi ed esclusi dal contributo.

Quanto alle modalità e ai termini di accreditamento:

- viene **eliminato il doppio adempimento**, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento;
- il **termine** per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del **riparto del contributo del 5 per mille** viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo: per l'anno 2021 il **termine di scadenza è il 12 aprile 2021** in quanto il 10 aprile cade di sabato.

Vediamo in generale le disposizioni previste per le diverse tipologie di **soggetti beneficiari**, rinviando alla seconda e ultima parte i dettagli riferiti alle categorie degli **enti di volontariato** e delle **associazioni sportive dilettantistiche**.

- **Enti di volontariato**

Ai fini dell'accreditamento degli enti del volontariato resta ferma la **competenza dell'Agenzia delle entrate**, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Pertanto, gli enti del volontariato presentano l'istanza di accreditamento **per l'anno 2021** all'Agenzia delle entrate.

A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai fini dell'accreditamento gli **Enti del Terzo settore** si rivolgeranno al **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** per il tramite dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.

- **Associazioni sportive dilettantistiche**

Per l'accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 23.07.2020 è competente il Coni**, che, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso D.P.C.M., ha stipulato **un'apposita convenzione** con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione a decorrere dall'anno 2021.

- **Ricerca scientifica**

Permane la competenza del **Ministero dell'università e della ricerca** per l'accreditamento degli **enti della ricerca scientifica** e quella del **Ministero della salute** per l'accreditamento degli **enti della ricerca sanitaria**.

### • **Valorizzazione beni culturali e paesaggistici**

Restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del **5 per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del **finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** di cui all'[articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'[articolo 16, comma 1-bis, L. 394/1991](#).

L'accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie.

Con riferimento alla **pubblicazione degli elenchi**, invece, ciascuna amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, provvede nei termini descritti nella tabella che segue.

### I termini di pubblicazione degli elenchi

#### **ELENCHI**

Elenco **provvisorio** degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario

Elenco **definitivo** degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario

Elenco **permanente** degli enti iscritti

Elenchi degli enti **ammessi ed esclusi**

#### **TERMINI**

entro il 20 aprile

entro il 10 maggio

entro il 31 marzo

entro il 31 dicembre di ciascun anno

Per contro l'Agenzia delle entrate:

- per gli **enti del volontariato**, procede nei termini sopra indicati alla **pubblicazione sul proprio sito** degli **elenchi degli enti iscritti al contributo**, dell'elenco permanente degli iscritti e degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal contributo;
- provvede, **entro il 7° mese successivo** a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli **elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio**, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l'indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell'elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le **scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti** per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.

## AGEVOLAZIONI

### ***Sabatini e credito di imposta al bivio delle date***

di Clara Pollet, Simone Dimitri



DIGITAL

Master di specializzazione

**E-COMMERCE: ASPETTI CONTABILI,  
CIVILISTICI E FISCALI**

Scopri di più >

Le imprese che effettuano **investimenti in beni strumentali** possono usufruire nell'anno 2021 di agevolazioni in alcuni casi cumulabili, come ad esempio, il credito di imposta disciplinato dall'[articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020](#) e il contributo beni strumentali (**Nuova Sabatini**) che fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico. Le due agevolazioni hanno però **regole attuative differenti**.

Per quanto riguarda la Nuova Sabatini si evidenzia che l'erogazione del contributo avviene su richiesta in **unica soluzione** (anziché in 5 anni) **a decorrere dal 1° gennaio 2021**.

La legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 95, L. 178/2020](#)) ha infatti previsto che il contributo di cui all'[articolo 2 D.L. 69/2013](#), sia erogato in un'unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari, **indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato**, disponendo, a tal fine, una integrazione della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per l'anno 2021.

Rientrano **nella erogazione in unica soluzione** anche le domande già presentate a decorrere:

- dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020**, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della Pmi non sia superiore a 100.000 euro, come già disposto dall'[articolo 20, comma 1, lettera b\), del Decreto Crescita](#);
- dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della Pmi non sia superiore a 200.000 euro, come già disposto dall'[articolo 39, comma 1, del Decreto Semplificazioni](#).

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico “Beni strumentali” (Nuova Sabatini) è un contributo il cui ammontare è determinato in **misura pari al valore degli interessi calcolati**, in via convenzionale, su un **finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale**

all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- **2,75%** per gli investimenti ordinari
- **3,575%** per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").

L'utilizzo della Nuova Sabatini si cumula con il credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali, che, per il 2021, è **pari al 50%** per importi fino a 2,5 milioni se il bene ha caratteristiche 4.0, mentre è **pari al 10%**, se mancano tali caratteristiche.

Il credito d'imposta (calcolato al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione) è infatti cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad **oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

In questo contesto occorre prestare particolare attenzione alle **tempistiche di effettuazione dell'operazione** in quanto le due procedure seguono regole differenti.

Il **credito di imposta investimenti** in beni strumentali **non richiede attivazioni preventive** mentre, nella compilazione della domanda Sabatini, si fa riferimento ai campi **"Data di avvio investimento prevista"** e **"Data di ultimazione investimento prevista"**, come elementi obbligatori ma non vincolanti nei quali si indicano le **date presunte di avvio** e di **ultimazione dell'investimento** che, in corso di realizzazione, nei limiti delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento, possono subire variazioni.

Rispetto a detti campi è prevista una prima verifica che, attraverso un controllo automatico, **non consente di chiudere il modulo** qualora **la data di avvio sia antecedente** alla data riportata in calce allo stesso. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, infatti, la **data di avvio** dovrà in ogni caso essere **successiva alla data di effettiva presentazione** della domanda intesa come data di invio della PEC alla banca/intermediario finanziario.

Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la **data del primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Gli investimenti, infine, per il contributo Nuova Sabatini, **devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula** del contratto di finanziamento. A tal fine è presa in considerazione la **data dell'ultimo titolo di spesa** riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. La Pmi, **ad investimento ultimato**, compila, in via esclusivamente telematica apposita dichiarazione.

Pertanto, se la data di stipula del contratto di finanziamento di un bene strumentale 4.0 è, ad esempio, il 31 marzo 2021, gli investimenti devono essere conclusi entro il 31 marzo 2022 mentre ai fini del credito di imposta, la consegna del bene e l'interconnessione potrebbero avvenire **entro il 30 giugno 2022** (con ordine accettato e versamento di acconti almeno pari al 20%) entro il 31 dicembre 2021.

Si evidenzia che **lo scorso anno** in linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19, con **circolare direttoriale 29 aprile 2020**, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della "Nuova Sabatini" la possibilità di avvalersi di una **proroga di 6 mesi** del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.

## DICHIARAZIONI

### **Le novità introdotte nel frontespizio del modello Redditi PF**

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **frontespizio del modello Redditi PF 2021**, per il periodo d'imposta 2020, riporta delle novità in relazione al **“Tipo di dichiarazione”** e ai **“Dati del contribuente”**.

In riferimento alla prima “sezione”, dedicata al “Tipo di dichiarazione”, è stata introdotta la casella denominata **“Dichiarazione integrativa errori contabili”**.

Detta casella deve essere barrata in caso di presentazione di una **dichiarazione integrativa a favore** del contribuente, ai fini della **correzione di errori contabili** di competenza **oltre il termine prescritto** per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#).

A seguito di detta introduzione le caselle dedicate alle **dichiarazioni integrative** passano da due a tre:

- la **prima** è dedicata alla dichiarazione presentata, nell'ipotesi di cui all'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, **per correggere errori ed omissioni**, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggior o di un minor reddito o, comunque di un maggior o di un minor debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, nonché nell'ipotesi in cui il contribuente intenda **rettificare la dichiarazione già presentata** in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'[articolo 1, commi 634 – 636, L. 190/2014](#);
- la **seconda** è dedicata alla presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'[articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998](#), allo scopo di **modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta**, esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche parzialmente;
- la **terza**, appunto, è quella introdotta nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione al fine di **correggere errori contabili di competenza oltre il termine prescritto** per la

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

In riferimento alla seconda “sezione”, dedicata ai “**Dati del contribuente**”, è stata introdotta la casella denominata “**Codice Stato estero**”, al fine di indicare il codice dello Stato estero in cui il contribuente è stato **residente fino al rientro o trasferimento in Italia** per i lavoratori che beneficiano delle **agevolazioni impatriati** per tutti i redditi agevolati indicati nei rispettivi quadri, per i docenti e ricercatori universitari e per gli sportivi professionisti.

Infine, sempre all'interno della seconda “sezione”, dedicata ai “**Dati del contribuente**”, è stata introdotta la casella denominata “**Cessazione attività**”, al fine di indicare la **deduzione integrale delle perdite per la cessazione attività**.